

Osservazioni e proposte di modifica/integrazione elaborate dal Gruppo di Lavoro (D.D.R. n. 1/2021) alla Regolamento di Attuazione del PFVR 2019-2024 approvato con D.G.R. n. 1943/2018

Osserv.	Riferimento al testo	pag.	Sintesi descrizione osservazione	Modifiche/integrazioni apportate
1	Copertina e prima pagina	Copertina - pag. 1	Riferimenti a DGR e ad Autori	Aggiornamenti
2	Copertina e testo (incluso piè di pagina)	Varie	Aggiornamento periodo vigenza PFVR	PFVR 2021-2026
3	Art. 3 - Prima costituzione degli organi statutari degli Ambiti Territoriali di Caccia e dei Comprensori Alpini	pag. 8	Togliere al comma 1. il riferimento all'obbligo, nel caso di costituzione di un nuovo ATC o CA, di sentire la Commissione faunistico venatoria e di applicare la procedura di cui al comma 6, art. 8, LR 50/1993	Sostituire il comma 1. come segue: "Nell'ipotesi di nuova istituzione di un Ambito Territoriale di Caccia, Il Presidente della Giunta regionale nomina un Commissario che rimane in carica fino all'insediamento del Comitato Direttivo".
4	Art. 4 - Determinazione degli indici di densità venatoria minima e massima	pag. 8	Alla 6 ^a riga il riferimento al Titolo VII è errato	Sostituire "Titolo VII" con "Titolo VI"
5	Art. 6 - Fondi sottratti	pag. 9	Il termine di 120 giorni per istruire l'istanza di divieto di caccia per istituzione di un fondo sottratto, risulta troppo limitato a causa delle difficoltà per gli uffici periferici di rispettare tali termini, soprattutto se si tiene conto che, a seguito dell'approvazione del PFVR, saranno molte le incombenze per addvenire alla sua applicazione.	Sostituire al comma 1, il termine temporale di centoventi giorni, con il termine di "centottanta" giorni.
6	Art. 13 - Oasi di Protezione all'interno delle Aziende Faunistico-Venatorie	pag. 11	Aggiungere un nuovo comma con il quale fissare criteri per l'istituzione di oasi all'interno delle AFV in territorio lagunare e vallivo.	Aggiungere il seguente comma: 2. Almeno un terzo della superficie complessiva dell'Azienda Faunistico-Venatoria deve essere costituito in Oasi di Protezione; concorrono al raggiungimento di tale quota tutte le superfici oggetto di divieto di caccia per diversa normativa.

7	Art. 18 - Documentazione da produrre in sede di prima concessione, di modifica e di rinnovo di concessione	pag. 12	Oltre ad emanare norme per definire l'iter procedurale e la documentazione da produrre per il rilascio della concessione dell'AFV, la Giunta regionale approva i criteri gestionali (es. modalità di alimentazione di soccorso alla fauna, ecc) - Osservazione n. 39, allegato A, DGR 1135/2019. L'integrazione assegna alla Giunta il compito di emanare direttive utili ai fini della presentazione delle istanze di concessione e del rilascio dell'autorizzazione da parte della Struttura regionale territorialmente competente. Richiesta di integrazione prevista anche dal GdL	Aggiungere al titolo dell'articolo e al comma 1 il riferimento ai "criteri gestionali" quale ulteriore elemento da approvare da parte della Giunta regionale, ad integrazione della documentazione amministrativa da produrre da parte del concessionario ai fini del rilascio della concessione
8	Art. 20 bis - Vigilanza	pag. 13	Aggiungere un nuovo articolo "art. 20 bis" ad oggetto la vigilanza nelle AFV, in recepimento dell'osservazione n. 146, allegato B, DGR 1135/2019	Inserire un nuovo articolo dopo l'articolo 20: 20.bis Vigilanza. 1. L'individuazione delle guardie volontarie viene effettuata in sede di deposito della domanda di istituzione o di rinnovo della concessione in attuazione del comma 5, allegato b), L.R. n. 50/1993.